REGOLAMENTO SERVIZIO DYNAMIC CURRENCY CONVERSION ("DCC")

Art. 1 - Definizioni

I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente regolamento contrattuale, ove non altrimenti definiti all'interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:

- **"Carta/e"**: la/e carta/e di pagamento, contrassegnata/e dal/i marchio/i del/i Circuito/i individuato/i ai sensi del Contratto di Convenzionamento, accettate dall'Esercente per l'acquisto di beni e/o servizi da parte del Titolare, e da cui risulta/ano (se del caso, a seconda della tipologia di prodotto) il nome, il cognome e la firma del Titolare.
- **"Nexi"**: Nexi Payments SpA., con sede in Corso Sempione n. 55 - 20149 - Milano, iscritta all'Albo IMEL art. 114-quater del Testo Unico Bancario al n. 32875.7 e soggetta ai controlli della Banca d'Italia.
- **"Circuito/i"**: il/i circuito/i il cui marchio è indicato sulle Carte.
- **"Conto corrente"**: il conto corrente indicato dall'Esercente sul quale lo stesso dà disposizione affinché vengano regolati i flussi finanziari in esecuzione del Contratto.
- **"Contratto"**: l'accordo tra le Parti per il convenzionamento dell'Esercente al Servizio DCC, e che si compone dei documenti indicati all'art. 2.2.
- **"Contratto di Convenzionamento"**: l'accordo sottoscritto tra Nexi e l'Esercente per il convenzionamento dell'Esercente all'accettazione delle Carte secondo le regole del Circuito di riferimento, accompagnata dalla gestione dei relativi flussi finanziari.
- **"Esercente/i"**: il/i punto/i vendita e/o il/i fornitore/i, anche virtuale/i, convenzionato/i con Nexi per l'accettazione delle Carte in pagamento in virtù della sottoscrizione del Contratto.
- **"Global Blue"**: Global Blue Currency Choice Italia s.r.l., con sede legale a Piazza Fusina, 2 - 20133 Milano (MI).
- **"Globale Blue Reference Rate"**: tasso di riferimento calcolato considerando il tasso iniziale "Reuters Interbank Rate" e consultabile alla pagina internet: http://www.globalblue.com/customer-services/currency-choice/currency-rates/.
- **"Tasso di cambio"**: tasso di cambio finale applicato alla transazione composto dal Global Blue Reference Rate a cui viene applicata una commissione di mark-up pari al 3% in caso di transazione effettuata tramite P.O.S. in presenza della carta o al 3,5 % in caso di assenza della carta.
- **"Parti"**: congiuntamente, Nexi, Global Blue e l'Esercente.
- **"P.O.S." (Point of Sale)**: terminale elettronico collocato presso gli Esercenti, che consente la lettura elettronica delle Carte e di concludere Transazioni previo rilascio elettronico della relativa autorizzazione.
- **"P.O.S. Virtuale" (Point of Sale)**: il sistema elettronico utilizzato dagli Esercenti che consente di concludere Transazioni via Internet, per corrispondenza o al telefono mediante utilizzo delle Carte previo rilascio elettronico della relativa autorizzazione.
- **"Regolamento Servizio DCC"**: il presente regolamento contrattuale, che contiene le condizioni generali applicabili al Servizio DCC (Dynamic Currency Conversion).
- **"Servizio DCC"**: il servizio, reso da Global Blue e da Nexi, che rende possibile ai Titolari di Carte non appartenenti all'area Euro il pagamento nella propria valuta di origine delle Transazioni effettuate, come meglio specificato al successivo art. 4.
- **"Software DCC"**: lo speciale software, di proprietà di Global Blue, da installare nel P.O.S. per consentire la conversione di valuta propria del Servizio DCC.
- **"Titolare/i"**: il/i soggetto/i legittimato/i ad utilizzare la Carta.
- **"Transazione/i"**: operazione/i di acquisto di beni o servizi eseguita/e tramite P.O.S. o P.O.S. Virtuale e posta/e in essere dal Titolare mediante utilizzo della Carta quale strumento di pagamento all'Esercente del relativo importo.
- **"Transazione/i Elettronica/che"**: la/e Transazione/i effettuata/e tramite P.O.S.
- **"Transazione/i a Distanza"**: la/e Transazione/i effettuata/e tramite P.O.S. Virtuale.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

2.1 Il Contratto ha ad oggetto il convenzionamento dell'Esercente al Servizio DCC, contiene le condizioni particolari applicabili al Servizio DCC e regola gli impegni delle Parti in relazione alla fornitura dello stesso.

2.2 Il Contratto si compone dei seguenti documenti:

- la "Domanda di adesione ai Servizi a Valore Aggiunto", comprensiva (i) dei dati identificativi dell'Esercente (ii) dell'indicazione dei punti vendita per i quali l'Esercente medesimo richiede l'adesione al Servizio;
- Il Regolamento Servizio Dynamic Currency Conversion ("DCC")" che contiene le condizioni generali di contratto e la sezione relativa alla "Informativa sul trattamento dei dati";
- l'Allegato "A" contenente Istruzioni e regole per l'applicazione del Servizio DCC.

2.3 Resta inteso che per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal Contratto, i rapporti fra l'Esercente e Nexi sono regolati dal Contratto di Convenzionamento già sottoscritto con Nexi.

Art. 3 - Conclusione e durata del Contratto; condizione risolutiva

3.1 La richiesta di abilitazione al Servizio DCC, contenuta nella "Domanda di Adesione ai Servizi a Valore Aggiunto", costituisce la proposta contrattuale dell'Esercente. La richiesta si considera accettata dalle altre Parti e il Contratto si considera pertanto concluso ed efficace, nel momento della ricezione da parte dell'Esercente della conferma scritta della accettazione della proposta.

3.2 Ai fini della conclusione del Contratto, l'Esercente deve essere titolare di Conto Corrente sul quale sono regolati i flussi finanziari in esecuzione del Contratto medesimo.

3.3 Il Contratto avrà efficacia per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di conclusione dello stesso come determinata ai sensi del precedente art. 3.1, decorso il quale si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, per un periodo di 12 (dodici) mesi.

3.4 L'Esercente prende atto che tutte le disposizioni contenute nel Contratto sono strettamente collegate al convenzionamento dell'Esercente per l'accettazione delle Carte ai sensi del Contratto di Convenzionamento, e le Parti convengono, pertanto, espressamente di condizionare risolutivamente l'efficacia del Contratto medesimo, al caso di cessazione, a qualunque titolo e per qualsiasi causa, del Contratto di Convenzionamento.

3.5 Nexi e Global Blue, a proprio insindacabile giudizio, potranno comunque recedere congiuntamente dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante lettera raccomandata A/R.

Art. 4 - Il Servizio DCC

4.1 Attraverso il Servizio DCC, l'Esercente può proporre al Titolare di una Carta non appartenente all'area Euro, di pagare le Transazioni effettuate, nella propria valuta di origine, con un tasso di cambio garantito al momento del pagamento, mediante un sistema di conversione automatica della valuta e previa installazione del Software DCC.

4.2 Il Servizio DCC opera esclusivamente con riferimento alle Carte appartenenti ai Circuiti Visa e Mastercard. Eventuali estensioni ad ulteriori Circuiti verranno successivamente comunicati all'Esercente.

4.3 Il Servizio DCC è attivo per le valute estere gestite dal Software di cui al punto 4.1 e la cui disponibilità è verificabile al momento della Transazione.

4.4 Global Blue si riserva la facoltà di sospendere il Servizio DCC, anche solo in parte, nel caso in cui si verifichino eventi di turbativa del mercato delle valute e eccessive fluttuazioni dei tassi di cambio.

Art. 5 - Obblighi di Global Blue

Global Blue si impegna a:

- garantire il corretto funzionamento del Servizio DCC ed, in caso di blocco ovvero in presenza di qualsiasi altro evento relativo al Software DCC che ne impedisca l'utilizzo, a rimuovere sostituire e/o riparare, direttamente o indirettamente, il suddetto Software DCC. Resta inteso che Global Blue non assume alcuna responsabilità per il malfunzionamento dei P.O.S. presenti nei punti vendita dell'Esercente e/o del P.O.S. Virtuale, salvo il caso in cui il malfunzionamento sia strettamente connesso con il Software DCC;
- pagare all'Esercente il corrispettivo determinato in conformità a quanto previsto al successivo art. 9;
- mettere a disposizione, attraverso il Servizio DCC, i tassi di conversione per l'Esercente, provvedendo al relativo aggiornamento almeno una volta per ogni giorno feriale;
- fornire all'Esercente assistenza tecnica esclusivamente in relazione al funzionamento del Software DCC;
- assicurare la formazione dell'Esercente per l'uso del software del Servizio DCC;
- promuovere il Servizio DCC nei confronti dei clienti esteri anche tramite network collegati.

Art. 6 - Obblighi dell'Esercente

6.1 L'Esercente si impegna a:

- promuovere il Servizio DCC nei confronti della propria clientela e porre in essere le attività richieste al fine di permettere a Global Blue di svolgere compiutamente il Servizio, (a titolo esemplificativo, l'indicazione, in caso di vendita presso un punto vendita fisico, del tasso di cambio applicato da Global Blue);
- collaborare con Nexi e Global Blue al fine di permettere il corretto funzionamento del Servizio DCC e favorire, quando questo sia necessario, l'installazione o la manutenzione del terminale P.O.S.;

REGOLAMENTO SERVIZIO DYNAMIC CURRENCY CONVERSION ("DCC")

- assicurare che i propri dipendenti, collaboratori e/o commessi promuovano il Servizio DCC come indicato al precedente punto a), nonché rispettino le disposizioni del Contratto e ogni altra istruzione eventualmente fornitagli da Nexi e Global Blue;
- richiedere eventuali storni, totali o parziali, delle Transazioni eseguite con il Servizio DCC, al Servizio Clienti di Nexi, eccetto che per gli storni eseguiti tramite P.O.S. immediatamente dopo la transazione da stornare;
- esporre nei propri punti vendita vetrofanie e ogni altro materiale promozionale del Servizio DCC forniti da Global Blue e/o esporre sul proprio sito il relativo logo.

6.2 In ogni caso, l'Esercente si impegna a rispettare le Procedure di funzionamento del Servizio DCC ed operare con le modalità meglio specificate nell'Allegato A.

7. Obblighi di Nexi

Nexi si impegna a fornire all'Esercente, direttamente o tramite soggetti terzi, il Software DCC.

8. Proprietà del Software

L'Esercente riconosce che il Software DCC, essendo di proprietà esclusiva di Global Blue, è concesso in licenza d'uso esclusiva e, a tal fine, l'Esercente rinuncia sin d'ora ad intraprendere qualsiasi azione, ricorso o rivendicazione in relazione ai diritti di proprietà di detto Software.

9. Corrispettivo per l'Esercente

9.1 Global Blue riconoscerà all'Esercente:

- per le Transazioni P.O.S., un corrispettivo pari allo 0,50% del controvalore in Euro delle Transazioni eseguite con il Servizio DCC;
- per le Transazioni a Distanza, in assenza della carta (card not present), un corrispettivo pari allo 0,30% del controvalore in Euro delle Transazioni eseguite con il Servizio DCC.

9.2 Entro il 15° (quindicesimo) giorno lavorativo successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, Global Blue provvederà ad inviare all'Esercente un report riepilogativo delle Transazioni effettuate con il Servizio DCC per il trimestre solare precedente, comprensivo dell'ammontare del corrispettivo maturato.

9.3 Global Blue provvederà a pagare a mezzo bonifico bancario, il corrispettivo dovuto entro la fine del mese solare successivo al periodo di riferimento, a fronte del ricevimento della relativa fattura da parte dell'Esercente stesso.

10. Modifiche al Contratto

10.1 Il Contratto potrà essere modificato, in qualsiasi momento, solo per iscritto e congiuntamente dalle Parti.

10.2 Resta comunque inteso che le modifiche derivanti da norme di legge o di regolamento si intenderanno automaticamente recepite a far data dalla loro entrata in vigore.

11. Risoluzione

11.1 Nexi e Global Blue possono dichiarare, congiuntamente risolto il Contratto nei confronti dell'Esercente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., inviando la relativa comunicazione in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R, nelle seguenti ipotesi:

- mancata osservanza da parte dell'Esercente degli obblighi di cui all'art. 6 (Obblighi dell'Esercente);
- infedele dichiarazione dei dati dell'Esercente e/o dei punti vendita resi al momento della sottoscrizione della "Domanda di Adesione ai Servizi a Valore Aggiunto ".

11.2 In caso di risoluzione del Contratto, l'Esercente deve restituire a Global Blue e/o a Nexi tutto il materiale da queste ultime fornitogli in forza del presente Contratto.

11.3 Il Contratto si intenderà, inoltre, risolto, ai sensi dell'art 1456 c.c., qualora l'Esercente sia sottoposto a concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale ovvero in caso di revoca di qualunque autorizzazione, permesso o consenso necessario, in virtù di ogni legge applicabile per l'adempimento delle obbligazioni del Contratto ovvero qualora venga a cessare per qualsiasi motivo l'efficacia delle Condizioni Generali.

12. Tutela dei dati personali

L'Esercente si impegna, in ordine alle informazioni ed ai dati che acquisirà durante tutto il corso del Contratto, al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

13. Obblighi di riservatezza

L'Esercente si obbliga a mantenere la più stretta confidenzialità e riservatezza, per tutta la durata del Contratto, sul contenuto, sulle finalità e su ogni informazione e/o documento relativi al Contratto, al Servizio DCC, nonché a quant'altro forma oggetto dei medesimi, restando inteso che le modalità di ogni eventuale successiva comunicazione esterna relativa agli stessi dovrà essere concordata per iscritto con Nexi e Global Blue.

14. Comunicazioni

14.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti saranno effettuate in lingua italiana e, quando non sia diversamente previsto, avranno validità ed efficacia solo se redatte in forma scritta ai seguenti indirizzi/recapiti:

- per Nexi: Nexi Payments SpA. - Corso Sempione n. 55 - 20149 Milano; tel +39.02.3488.1
- per Global Blue Currency Choice Italia s.r.l. - Via Carlo Noè n. 33 – 21013 Gallarate (Varese); fax 0331 1778698
- per l'Esercente: agli indirizzi/recapiti indicati dallo stesso nella Domanda di Adesione ai Servizi a Valore Aggiunto o a quello successivamente comunicato.

14.2 Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli indirizzi/recapiti, risultando altrimenti valide ed efficaci le comunicazioni di qualsiasi tipo trasmesse al precedente indirizzo/recapito.

Art. 15 - Lingua del Contratto e delle comunicazioni

Il Contratto è redatto in lingua italiana.

Art. 16 - Legge applicabile e foro competente

Il Contratto è regolato dalla Legge Italiana.

Per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.